



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO COLLEGI E RESIDENZE

*Emanato con Decreto Rettorale 14 ottobre 2024, n. 1103
Entrato in vigore il 15 ottobre 2024*



Via Valleggio, 11 – 22100 Como (Co) – Italia
Tel. +39 031 238 3232
Email: dirittoallostudio@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!



REGOLAMENTO COLLEGI E RESIDENZE

INDICE

Art. 1 - Collegi e Residenze Universitarie.....	3
Art. 2 - Principi e finalità.....	3
Art. 3 - Termini e Definizioni	3
Art. 4 - Categorie di Ospiti	4
Art. 5 - Accesso alle Strutture Abitative	4
Art. 6 - Norme di comportamento.....	4
Art. 7 - Rapporti con il OEA	5
Art. 8 - Diritti e doveri dell'Ospite	5
Art. 9 - Visite.....	6
Art. 10 - Dotazioni e pulizie delle camere assegnate	7
Art. 11 - Pulizie e decoro	7
Art. 12 - Utilizzo Sale e Spazi Comuni	7
Art. 13 - Servizi.....	7
Art. 14 - Assenze	9
Art. 15 - Malattie.....	9
Art. 16 - Trasferimenti e Mobilità Interna.....	9
Art. 17 - Verifiche, Controlli e Ispezioni.....	9
Art. 18 - Responsabilità e risarcimenti danni.....	10
Art. 19 - Deposito Cauzionale/Riconsegna Alloggio.....	10
Art. 20 - Provvedimenti Disciplinari.....	10
Art. 21 - Sospensione Cautelare.....	12
Art. 22 - Decadenza dal beneficio dell'alloggio	12
Art. 23 - Informativa sulla privacy degli Ospiti.....	13
Art. 24 - Informativa sull'applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione.....	13
Art. 25 - Norme di Rinvio.....	13



Art. 1 - Collegi e Residenze Universitarie

1. I Collegi e Residenze dell'Università degli Studi dell'Insubria sono Strutture Abitative prioritariamente destinate ad accogliere studenti ed altri ospiti di Ateneo.

Art. 2 - Principi e finalità

1. I Collegi e le Residenze rappresentano il luogo in cui gli Studenti, senza alcuna distinzione di provenienza, reddito, estrazione socio-culturale, tipologia di corso di studio, attendono ai più alti livelli di formazione superiore nel rispetto delle regole di civile convivenza. Il confronto e la dialettica rappresentano gli strumenti privilegiati per la risoluzione di qualsivoglia problema.
Finalità primaria dei Collegi e delle Residenze è quella di consentire agli Studenti il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione, di cultura e di preparazione professionale, anche attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine sociale ed economico e mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle possibilità di bilancio, quanto utile per rendere proficua la frequenza ai corsi universitari e post-universitari.
2. I Collegi contribuiscono al conseguimento di una piena maturazione civile, sociale e culturale degli Studenti consentendo loro una consapevole partecipazione alla vita comunitaria
Nei Collegi vengono programmate e realizzate, in ogni anno accademico, attività culturali, ricreative e di didattica trasversale a favore degli Studenti e secondo un impegno formativo concordato con ogni studente.
3. Le Residenze sono luoghi prioritariamente dedicati ad alloggio per gli Studenti. Nella Residenza possono essere previste iniziative sociali e culturali per favorire il benessere psico-fisico degli Ospiti.

Art. 3 - Termini e Definizioni

1. Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente Regolamento. I termini riportati con la lettera iniziale maiuscola e gli acronimi riportati nel Regolamento si riferiscono espressamente a quanto a fianco di ciascuno di essi indicato:

ALLOGGIO	Camera o Appartamento all'interno di una Struttura Abitativa, che può contenere uno o più Posti Alloggio.
AMMISSIONE	Atto formale mediante il quale gli Ospiti accettano il Posto Alloggio assegnato presso una Struttura.
ASSEGNATARIO	Soggetto a cui è assegnato un Posto Alloggio presso una Struttura Abitativa.
ATENEO	Università degli Studi dell'Insubria.
COLLEGI	Strutture indicate all'art. 2.1 – Cattaneo e S. Teresa
DIRIGENTE/CAPO CONVIVENZA	Responsabile di una o più Strutture Abitative, ovvero soggetto di vertice che ricopre il ruolo di Capo convivenza.
OEA DELLA STRUTTURA	Operatore Economico Aggiudicatario al quale vengono affidati i servizi alberghieri, di pulizia e di manutenzione.
LOCALE	Porzione di edificio perimetrata da pareti fisse o mobili, dotata di specifica autonomia funzionale.
MANUTENZIONE	Interventi definiti in analogia all'art. 1609 del C.C. come quegli interventi necessari per mantenere lo stato di conservazione delle strutture e degli impianti a servizio delle specifiche attività.
OSPITI	Soggetti indicati all'art. 4.
POSTO ALLOGGIO	Tipologia abitativa in camere singole o collettive o appartamenti condivisi.
RESIDENZE	Strutture indicate all'art. 2.2 – Residenza Insubria City.
REGOLAMENTO	Il Regolamento Collegi e Residenze.



STRUTTURA/E ABITATIVA/E	Collegi, Residenze, appartamenti.
VISITATORE	Soggetto esterno autorizzato ad accedere alle Strutture Abitative.

Art. 4 - Categorie di Ospiti

A – STUDENTI E TITOLO GIURIDICO DI AMMISSIONE

- A.1 – Studenti/Dottorandi Diritto allo Studio: Bando Benefici Economici per il Diritto allo Studio universitario;
- A.2 – Studenti di eccellenza e merito: Bando Assegnazioni posti alloggio a studenti di eccellenza;
- A.3 – Studenti a tariffa piena di foresteria: Bando Assegnazioni posti alloggio a tariffa piena;
- A.4 – Studenti Erasmus/Internazionali: Accordi Erasmus per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale;
- A.5 – Studenti/Atleti: Bando di Ammissione ai College Sportivi di Ateneo;
- A.6 – Dottorandi: Bando di Ammissione ai corsi di dottorato.

B – PERSONALE AUTORIZZATO DALL'ATENEO

- B.1 – Personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo;
- B.2 – Altri Ospiti accolti in ragione di accordi/convenzioni con soggetti con i quali l'Ateneo abbia collaborazioni di natura scientifica, clinica, didattica o di terza missione, ecc.

C – ALTRI UTENTI

- C.1 – Altri ospiti autorizzati dall'Ateneo o dall'OEA.

Art. 5 - Accesso alle Strutture Abitative

1. Il rapporto di ospitalità sorge al momento dell'assegnazione e decorre concretamente dalla data di effettivo ingresso nella Struttura Abitativa. All'ingresso presso la Struttura Abitativa, l'Ospite dovrà:
 - a. presentare un documento di riconoscimento valido:
 - Ospite UE – Spazio Schengen: carta di identità o passaporto;
 - Ospite extra UE – Spazio Schengen: passaporto e permesso di soggiorno.
 - b. accettare, sottoscrivendole, le norme contenute nel presente regolamento;
 - c. accettare lo stato d'uso della Struttura Abitativa come vista e piaciuta;
 - d. accettare la consegna della Struttura Abitativa e degli arredi e accessori in essa contenuti, sottoscrivendo il “verbale di consegna” allegato al Regolamento.
2. Il Regolamento è consultabile anche sul sito web di Ateneo.
3. La mancata sottoscrizione del verbale di consegna fa venir meno l'assegnazione del posto letto.
4. Contestualmente alla sottoscrizione della documentazione sopra citata l'Ospite riceverà una copia delle chiavi della stanza.

Art. 6 - Norme di comportamento

1. L'Ospite è ritenuto responsabile di tutti i danneggiamenti da lui provocati alle Strutture Abitative o agli arredi e accessori in essi contenuti, fatto salvo il normale deterioramento dovuto e commisurato all'uso.
2. In caso di danni o ammanchi, rispetto a quanto accertato alla Consegna, l'Ospite dovrà risarcire l'Ateneo e/o il OEA della Struttura nelle modalità riportate nel Regolamento.
3. Il Consegnatario della Struttura Abitativa è sempre responsabile della conservazione delle chiavi ricevute. Nel caso di furto o smarrimento delle chiavi l'Ospite deve sporgere denuncia all'Autorità Competente e consegnare copia della denuncia al OEA della Struttura che provvederà a predisporre un



duplicato delle chiavi o ad effettuare la sostituzione della serratura a spese dell'Ospite. È severamente vietato all'Ospite duplicare o cedere a terzi la chiave.

4. L'Ospite è tenuto al rispetto del Regolamento e delle norme che attengono alla vita in comunità nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale, nonché all'osservanza di quelle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione che garantiscono la quotidiana convivenza. A tal fine sono sempre proibiti, specialmente di notte, schiamazzi ed attività comunque rumorose.
5. Nell'ambito di tale norma generale, l'Ospite è tenuto a:
 - a. osservare le vigenti disposizioni di legge (regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili) e le disposizioni impartite dall'Ateneo;
 - b. curare personalmente l'alloggio assegnato e usufruire con rispetto e decoro degli spazi comuni;
 - c. custodire la chiave della propria camera e consegnarla al portiere ad ogni uscita;
 - d. fare un uso corretto dei locali e delle attrezzature comuni, comprese le pulizie e lo smistamento dei rifiuti nelle cucine ad uso comune secondo le disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata;
 - e. non esporre avvisi, cartelli ecc. sui muri o superfici verticali negli spazi comuni; l'apposizione di avvisi, cartelli, ecc., potrà avvenire esclusivamente sulle bacheche appositamente installate previa autorizzazione;
 - f. controllare periodicamente l'efficienza delle apparecchiature e degli arredi messi a disposizione, comunicando tempestivamente in reception eventuali guasti;
 - g. utilizzare esclusivamente elettrodomestici in dotazione alla Struttura Abitativa;
 - h. acquisire l'informativa sulla sicurezza e partecipare alle prove di evacuazione organizzate dall'Ateneo e/o dal OEA. La mancata partecipazione alla prova di evacuazione, se non giustificata, comporta la revoca del diritto all'alloggio.

Art. 7 - Rapporti con il OEA

1. I Collegi e Residenze Universitarie dell'Università sono gestiti da OEA (Operatore Economico Aggudicatario) alle quali vengono affidati i servizi alberghieri, di pulizia e di manutenzione.
2. I rapporti di ospitalità tra gli Ospiti e il OEA sono regolati dalla legge che disciplina i rapporti tra albergatori e loro clientela.
3. L'OEA provvede:
 - a. al controllo degli accessi e delle presenze nelle strutture abitative;
 - b. alla custodia delle chiavi;
 - c. al controllo delle persone che utilizzano i servizi del Collegio/Residenze;
 - d. a tutte le incombenze previste dal contratto di servizio stipulato con l'Ateneo.

Il personale dell'Università ed il personale del OEA hanno diritto d'ispezione periodica delle Strutture Abitative.

Art. 8 - Diritti e doveri dell'Ospite

1. L'Ospite ha diritto:
 - a. ad occupare l'Alloggio nei periodi di apertura delle Strutture Abitative sulla base dell'assegnazione regolata dal Bando di concorso annuale e/o dall'accordo vigente con l'Ateneo nel caso delle altre tipologie di Ospiti diversi dagli studenti;
 - b. a ricevere in uso la dotazione del corredo del posto letto assegnatogli ed al cambio biancheria;
 - c. ad utilizzare le strutture ed i beni dei Collegi/Residenze, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessità di tutti gli altri utenti;
 - d. alla pulizia periodica della stanza e dei luoghi comuni;
 - e. ad avanzare proposte sul funzionamento delle strutture scrivendo a dirittoallostudio@uninsubria.it.
2. È fatto divieto agli Ospiti di:



- a. fumare, anche nelle pertinenze degli edifici: i trasgressori saranno sanzionati nei termini di legge;
- b. sublocare o comunque consentire l'uso a terzi della camera assegnata (pena decadenza del diritto di assegnazione e denuncia alla autorità di P.S.);
- c. arrecare disturbo agli altri Ospiti, in particolare dalle ore 23.00 alle ore 8.00: nelle restanti ore della giornata è comunque vietato utilizzare strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici ecc. ad alto volume arrecando disturbo agli altri Ospiti;
- d. praticare il gioco d'azzardo, detenere armi o simili, stupefacenti, sostanze nocive e materiali infiammabili ivi comprese le candele e incensi;
- e. nell'ambito della promozione di uno stile di vita sano e salutare, detenere alcolici o super alcolici in quantità superiore a quella di un moderato consumo quotidiano individuale;
- f. utilizzare qualsiasi tipo di fiamme libere (candele, ecc.) in qualunque locale del Collegio/Residenza;
- g. tenere animali da compagnia;
- h. collocare sui balconi o sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti, o sia vietata dai Regolamenti Comunali vigenti;
- i. collocare, anche momentaneamente, materiale ingombrante (compresi stendibiancheria o scarpe), spazzatura ecc. negli spazi comuni o corridoi che servono per fuga in caso di incendio;
- j. tenere feste non autorizzate;
- k. installare mobili non di proprietà dell'Ateneo;
- l. apportare modifiche nei locali, spostare mobile e arredi, tinteggiare, affiggere poster;
- m. asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo;
- n. installare congegni di chiusura diversi da quelli in adozione;
- o. detenere ed utilizzare fornelli per vivande e/o stufe di riscaldamento;
- p. installare elettrodomestici, manomettere l'impianto elettrico e i rilevatori di fumo e utilizzare prese multiple (l'utilizzo degli eventuali elettrodomestici, previa autorizzazione esplicita dell'Ateneo, deve essere conforme al D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e alle norme CEI);
- q. assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio a persone o a cose o che costituiscano violazioni di Leggi e Regolamenti vigenti;
- r. ospitare visitatori esterni durante la notte.

Art. 9 - Visite

1. Gli ospiti possono ricevere visite dalle ore 08.00 alle ore 23.00 del medesimo giorno. Dopo tale orario non è consentito ai Visitatori l'accesso alle strutture né la permanenza in esse.
2. Per accedere alle Strutture Abitative i Visitatori devono consegnare un documento di riconoscimento. Le visite sono ammesse in compresenza dell'Ospite della Struttura e soltanto all'interno del Locale in cui è collocato il Posto Alloggio assegnato, nella hall e nei locali comuni, con esclusione dei locali adibiti a lavanderia e, laddove presente, della palestra.
3. Non è consentito di norma ricevere più di due Visitatori per volta: l'OEA può autorizzare l'ingresso fino a 5 visitatori. In tutti i casi nei Locali a più posti letto, è necessario il consenso di tutti gli altri Ospiti assegnatari.
4. Negli spazi comuni, cucine comprese, il numero delle persone (Ospiti e Visitatori) non deve pregiudicare in alcun modo l'uso dei medesimi agli altri Ospiti che ne sono i fruitori prioritari. In caso contrario i Visitatori dovranno rendere immediatamente disponibili gli Spazi.
5. L'accesso da parte di minori è consentito quando essi facciano parte del nucleo familiare dell'Ospite, del Visitatore o quando siano accompagnati da adulti che ne sono responsabili.
6. Il personale addetto potrà precludere l'ingresso a soggetti che siano stati interdetti all'accesso, siano stati segnalati o siano già noti per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli Ospiti e col personale in servizio presso la Struttura.



7. Per motivi di sicurezza, con particolare riferimento alla capienza massima della Struttura o delle singole parti di essa, il personale potrà limitare l'accesso dei visitatori o allontanarli dalla residenza.
8. L'Ospite assegnatario è responsabile in solido per i danni arrecati all'Ente e/o per le violazioni al presente regolamento da parte dei propri Visitatori.

Art. 10 - Dotazioni e pulizie delle camere assegnate

1. L'OEA fornisce agli Ospiti il corredo da camera (coperte, copriletto, ecc.) che deve essere restituito in buone condizioni all'atto del rilascio della stanza. In caso di perdita o di danneggiamento provocato l'Ospite è tenuto al risarcimento del danno.
2. Viene assicurato il periodico rifornimento di biancheria (lenzuola, federe).
3. Nel giorno ed ora indicati gli Ospiti devono consegnare la biancheria da lavare e ricevono in cambio quella pulita. L'Ospite è tenuto obbligatoriamente ad effettuare il cambio biancheria almeno una volta ogni 15 giorni.

Art. 11 - Pulizie e decoro

1. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione è a carico dell'Ospite.
2. L'OEA e l'Ateneo, non si assumono alcuna responsabilità per gli oggetti o denaro lasciati incustoditi dagli Ospiti sia nella camera/alloggio sia negli spazi comuni.
3. Ogni ospite è tenuto a mantenere la propria camera, il bagno, la cucina, il terrazzo/balcone ove presente in buone condizioni igienico-sanitarie. L'Ateneo provvederà ad effettuare controlli periodici tramite il personale incaricato per verificare lo stato di igiene e pulizia. In caso di non conformità con standard igienico-sanitari accettabili, la pulizia straordinaria sarà addebitata all'Ospite.

Art. 12 - Utilizzo Sale e Spazi Comuni

1. L'Ateneo mette a disposizione degli Ospiti i Locali comuni presenti nei Collegi e nelle Residenze universitarie per lo svolgimento di attività ricreative, culturali e formative. L'accesso alle sale studio, alle sale ricreative ed alle cucine è riservato prioritariamente agli Ospiti della Struttura. L'accesso dei Visitatori nelle sale e spazi comuni è consentito solo per i Visitatori degli Ospiti i quali si assumeranno la piena responsabilità anche degli eventuali danni causati.
2. Gli Ospiti hanno l'obbligo di collaborare al mantenimento della pulizia e del decoro delle parti comuni. In caso di gravi inadempienze, il OEA provvederà a far effettuare una pulizia straordinaria addebitando l'onere ai responsabili collettivamente o singolarmente individuati.
3. In situazioni di comprovata necessità:
 - a. il OEA, di concerto con l'Ateneo, si riserva la possibilità di interdire l'accesso agli spazi comuni;
 - b. tutti gli spazi comuni dovranno essere liberati da qualsivoglia oggetto personale durante la pausa estiva, per consentire le operazioni di pulizia e disinfezione generale, compresi armadietti e frigo presso le cucine comuni;
 - c. l'utilizzo degli appositi spazi comuni per convegni o altre iniziative promosse da soggetti estranei deve essere autorizzato dagli uffici competenti dell'amministrazione dell'Ateneo.

Art. 13 - Servizi

1. In ogni Struttura Abitativa sono a disposizione degli Ospiti servizi di:
 - a. lavanderia e stireria;
 - b. cucina e sala da pranzo;
 - c. connettività di rete;
 - d. spazi polifunzionali;
 - e. ulteriori servizi specifici di struttura;
 - f. palestra (ove presente).



Lavanderia e stireria

Presso le Strutture Abitative sono presenti lavatrici, asciugatrici e attrezzature per stirare; l'utilizzo è riservato agli Ospiti della singola struttura ed è garantito unicamente per il periodo di fruizione del posto letto. I costi sono a carico dell'Ospite.

Cucine/Sala da pranzo

Nelle cucine comuni e negli spazi adibiti alla consumazione dei pasti, gli utenti devono osservare un comportamento consono alle più elementari norme igieniche. In particolare gli Ospiti dovranno trattenersi soltanto il tempo necessario alla preparazione e al consumo del pasto al fine di garantire la rotazione nell'utilizzo del locale. Gli Ospiti non possono assolutamente allontanarsi durante la cottura dei cibi, non devono lasciare accese le piastre elettriche in loro assenza e sono pienamente responsabili per i danni che potessero derivare da disattenzione o errato utilizzo delle piastre stesse. Sono obbligatoriamente tenuti alla pulizia del piano cottura utilizzato, delle stoviglie, delle pentole e di tutto il materiale utilizzato alla preparazione dei pasti, lasciando le cucine e le superfici utilizzate pulite e in perfetto ordine dopo l'uso. In particolare la sala da pranzo dovrà essere riordinata per garantire la rotazione del suo utilizzo. È severamente vietato manomettere elettrodomestici, arredi, parti o componenti di essi, nonché sistemi di regolazione e manovra, oltre che interruttori, rubinetterie, sezionatori, saracinesche, ecc.

Palestre

L'accesso alla palestra, ove esistente, è di norma riservato agli assegnatari della struttura presso la quale è ubicata.

Per i corsi organizzati presso la palestra, l'accesso può essere esteso anche a soggetti non assegnatari di posto letto della medesima struttura, solo se espressamente previsto e autorizzato dall'Ateneo previo accordo con il OEA della struttura e allo scopo di contribuire a diminuire il costo dell'attività.

Il numero massimo di utenti ammessi contemporaneamente in palestra varia in ragione della struttura e delle disposizioni al riguardo.

Le palestre e le relative attrezzature sono fruibili direttamente in modo non assistito a scopo ludico ricreativo. La palestra è fruibile fino alle ore 22.00.

Gli Ospiti devono indossare indumenti e calzature da palestra.

L'Ospite è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni avuti in uso.

Rete Internet

Per la connessione internet, l'Ospite è tenuto a fare riferimento al vigente regolamento per i servizi ICT centrali pubblicato e mantenuto aggiornato sul sito di Ateneo: https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Statuto_e_regolamenti/regolamenti_sistemi_informativi_comunicazione/Reg ICT modifica all.F.pdf

Sale Polifunzionali

Ove presenti le sale sono di norma attrezzate per lo svago (sala giochi, sala tv, sala musica ecc.).

L'utilizzo è consentito tutti i giorni nell'osservanza degli orari previsti per ogni struttura e nel rispetto dalla quiete. Le sale studio e le sale giochi sono aperte dalle 08.00 alle 23.00.

L'accesso è limitato al numero massimo di persone previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Le attrezzature presenti all'interno delle sale non possono essere portate all'esterno di essa.

Di ogni eventuale danno all'attrezzatura, apportato da sé o da altri, deve essere data tempestiva comunicazione alla reception, per consentire il ripristino della piena funzionalità e la determinazione di eventuali responsabilità.

Servizio stampanti

**AREA FORMAZIONE E RICERCA
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**



Sono disponibili, laddove presenti, stampante, scanner e fotocopiatrice. Le modalità di utilizzo e i costi saranno indicati in reception.

Area parcheggio

Alcune Residenze sono dotate di parcheggio o garage riservato. Le modalità di utilizzo e eventuali costi saranno indicati in reception.

Art. 14 - Assenze

1. L'Ospite è tenuto obbligatoriamente a segnalare per iscritto, al portiere di turno, le assenze superiori a 10 giorni.
2. Le assenze oltre tale termine, se non debitamente giustificate, comportano la revoca del posto letto assegnato. Qualora le assenze giustificate comportino la non fruizione del posto letto per più di 20 giorni, l'Ospite ha diritto al solo mantenimento del posto: a sua discrezione l'Università può, nel frattempo, assegnare il posto a terzi.
3. Qualora l'Ospite, nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio, risulti vincitore di mobilità internazionale o partecipi a stage o tirocini formativi che comportino il suo allontanamento dalla struttura abitativa, è tenuto a segnalare all'Ateneo la durata dell'assenza e produrre relativa documentazione. In tali casi l'Ospite è obbligato a liberare la stanza dai propri effetti personali e l'Università si riserva sull'utilizzo della camera.

Art. 15 - Malattie

1. L'Ospite è tenuto a denunciare alla Reception patologie contagiose di cui sia portatore, ritenute tali o certificate da personale medico sanitario. L'Università ed il OEA possono porre in essere ogni misura atta a contenere il diffondersi della patologia fino alla completa guarigione che dovrà essere certificata.

Art. 16 - Trasferimenti e Mobilità Interna

1. Nel corso di ciascun anno di assegnazione, l'Ospite ha facoltà di richiedere, per una sola volta, il trasferimento di camera all'interno della struttura abitativa nella quale gli è stato assegnato il posto alloggio, motivando la richiesta. Per accogliere tale istanza è indispensabile che sia disponibile un altro posto alloggio.
2. Il OEA in accordo con l'Ateneo può provvedere ai trasferimenti di camera necessari, nel corso dell'anno, per una migliore organizzazione del servizio e/o per la risoluzione di eventuali problematiche insorte.

Art. 17 - Verifiche, Controlli e Ispezioni

1. Il OEA mantiene copia delle chiavi di accesso alle camere.
2. Gli ospiti assegnatari di posto letto dovranno consentire l'accesso alla camera al personale del OEA e agli addetti ai servizi di manutenzione (questi ultimi dovranno essere accompagnati da personale dell'Ateneo o dal OEA).
3. Per interventi straordinari ed urgenti, l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza dell'assegnatario della camera e senza preavviso.
4. Il controllo sullo stato degli alloggi è di norma effettuato almeno una volta al mese dal personale dell'Ateneo di concerto con il OEA. Le attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto del presente Regolamento, la pulizia nonché lo stato degli arredi e degli impianti possono essere effettuate in qualsiasi momento e senza preavviso.
5. Nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che siano in atto violazioni del presente regolamento e/o uno stato di emergenza o pericolo potranno essere effettuati controlli, anche senza preavviso avvalendosi, se necessario, delle forze dell'ordine.



Art. 18 - Responsabilità e risarcimenti danni

1. L'Ospite è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento.
2. L'Ospite è tenuto al risarcimento per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso; qualora non provveda entro 10 giorni dalla richiesta troverà applicazione quanto previsto dall'art. 19.
3. Ove il danneggiamento/manomissione abbia per oggetto impianti di sicurezza si darà luogo alla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
4. Nel caso di camere a più letti la responsabilità per eventuali danni è suddivisa fra tutti gli occupanti salvo che non risultino responsabilità individuali.
5. La responsabilità per i danni arrecati ai beni che si trovano nei locali comuni e/o per la loro sottrazione è ripartita fra tutti gli Ospiti della struttura qualora non siano state accertate responsabilità individuali.
6. L'Ospite, al momento dell'utilizzo, è tenuto a segnalare al personale incaricato gli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati.
7. L'Ateneo non si assume alcuna responsabilità per fatti o reati perpetrati da terzi a danno degli Ospiti delle Residenze/Collegi.
8. Resta ferma la responsabilità personale sia per i danni arrecati all'Ente quanto a terzi impregiudicata ogni altra azione civile e/o penale.

Art. 19 - Deposito Cauzionale/Riconsegna Alloggio

1. All'atto dell'ammissione l'Ospite (ad esclusione delle categorie B e C), che permanga per un tempo superiore a 1 mese, dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero. L'Ospite è tenuto comunque a versare la retta mensile dal momento dell'accettazione del posto letto anche nel caso in cui lo stesso venga occupato successivamente.
2. L'Ospite, al termine del periodo di soggiorno, dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna, salvo il naturale deperimento.
3. L'Ospite assegnatario si impegna a comunicare la data di rilascio del posto alloggio con un preavviso minimo di 30 giorni. Qualora vengano accertati eventuali danni, l'Ateneo si riserva di trattenere in tutto o in parte il deposito cauzionale. Ove la somma in deposito risulti insufficiente, l'Ospite sarà tenuto a versare la differenza e a integrare la cauzione.
4. In caso di danneggiamenti negli spazi della struttura, a seguito di atti vandalici tutti gli studenti presenti al momento del verificarsi del danno, concorreranno al risarcimento immediato del danno stesso.
5. L'Ospite inoltre può essere dimesso per morosità, decadenza, motivi disciplinari o per cessazione del diritto.
6. L'Ospite dimesso deve sgomberare la camera dagli oggetti di sua proprietà dopo che si abbia esercitato su di esse il privilegio di cui all'art. 2760 C.C. Decorsi 5 gg dalla dimissione dell'Ospite, il OEA potrà procedere allo sgombero d'ufficio della camera, avendo cura della conservazione dei beni, che saranno a disposizione degli aventi diritto per un anno trascorso il quale saranno ceduti a norma di legge. Dell'operazione e dell'eventuale apertura di armadi e cassetti sarà steso verbale alla presenza di un rappresentante del OEA.

Art. 20 - Provvedimenti Disciplinari

1. Il OEA segnala tempestivamente e in modo circostanziato e documentato al Dirigente capo convivenza della struttura, tramite gli uffici dell'Ateneo, ogni atto, fatto o comportamento degli Ospiti che possa essere in contrasto con le disposizioni del Regolamento, scorretto o comunque tale da arrecare danni a persone e beni nella struttura.
2. Gli uffici effettuano una valutazione sommaria dei fatti esposti e ove rilevino effettivamente una possibile violazione del Regolamento, attivano e garantiscono il diritto al contraddittorio acquisendo le contro deduzioni dell'Ospite o del gruppo di studenti. Il termine assegnato per controdedurre non può essere inferiore a 5 giorni.



Conclusa l'istruttoria il Dirigente capo convivenza può:

- a. archiviare la segnalazione;
- b. proporre al Rettore, o adottare direttamente, ove delegato dal Rettore, l'adozione di un provvedimento disciplinare.

3. I provvedimenti disciplinari, sono:

- il richiamo scritto, che consiste in una contestazione scritta e motivata all'Ospite al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a. comportamento non improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza con gli altri Ospiti e col personale;
 - b. prima lieve inosservanza dei doveri di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - c. violazione, ove esistente, del regolamento del Collegio reso disponibile alla consultazione;
 - d. utilizzo dei cortili, corridoi, sale di lettura e salette ai piani per giochi o passatempi che arrechino disturbo;
 - e. occupazione di un posto letto presso la struttura assegnata diverso dal proprio;
 - f. mancata interruzione tra le ore 23.00 e le ore 8.00, sia nelle proprie camere sia negli spazi comuni, di tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo al vicinato e agli altri Ospiti della Residenza;
 - g. introduzione di attrezzature o apparecchiature o arredi e complementi d'arredo non autorizzati;
 - h. utilizzo degli spazi comuni come posteggio per veicoli a motore e mezzi in genere;
 - i. ricevimento di visite nei locali e nei servizi comuni al di fuori dei casi previsti dal regolamento;
 - j. abbandono di resti di cibi e bevande nei locali cucina, nei frigo e negli spazi comuni;
 - k. abbandono di propri indumenti in spazi comuni diversi da quelli a ciò dedicati;
 - l. mancata o ritardata dichiarazione di assenza di cui all'art. 14.

L'applicazione della seconda ammonizione per la medesima violazione nel corso dello stesso anno accademico comporta l'applicazione della multa come disciplinato al punto successivo.

- La multa, che consiste in una sanzione pecuniaria variabile da euro 25,00 a euro 300,00 da pagarsi entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a. introduzione in residenza di qualunque apparecchiatura pericolosa e/o non a norma e/o diversa da quelle autorizzate, € 50,00;
 - b. violazione del divieto di fumo, nella misura disposta dalla legge in materia, € 150,00;
 - c. mantenimento, senza autorizzazione motivata da necessità di assistenza personale, animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse, € 25,00;
 - d. smontaggio, modifica o adattamento degli arredi nelle camere e negli spazi comuni, sottrazione di mobili o attrezzature dai luoghi comuni, € 50,00;
 - e. applicazione di adesivi o manifesti permanenti che arrechino danni direttamente su pareti, porte o arredi; esposizione di avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati, € 25,00;
 - f. manomissione di interruttori protetti, rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza, € 150,00;
 - g. messa in atto di azioni o scherzi che possano recare danno agli altri Ospiti o al personale in servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa, € 25,00;
 - h. massa in atto di azioni o scherzi che abbiano recato danno agli altri Ospiti o al personale in servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa (oltre eventuali risarcimenti del danno), € 100,00;
 - i. collocare sui davanzali esterni qualsiasi oggetto la cui caduta possa arrecare danno, direttamente o indirettamente, a persone o cose, € 25,00;



- j. lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione acqua all'uscita dalla camera, € 25,00.
- k. organizzare feste senza autorizzazione, € 100,00;
- l. occupare un posto letto in struttura o camera diversa da quella assegnata, € 50,00;
- m. ricevere visite in violazione di quanto disposto dal regolamento, € 100,00;
- n. trasgredire le specifiche regolamentazioni sui servizi interni alle strutture abitative, € 25,00;
- o. trasgredire le disposizioni in materia di raccolta differenziata, fermo restando la sanzione amministrativa comunale, € 25,00;
- p. aver cumulato due richiami scritti per la stessa violazione nel medesimo anno accademico, € 100,00.

L'applicazione di due sanzioni pecuniarie ciascuna di € 100,00 o superiore nel corso dello stesso anno accademico comporta la revoca del posto letto.

- La revoca del posto letto, che consiste nella perdita del beneficio al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a. comportamenti contrari all'ordine pubblico, al buon costume, in ogni caso costituente illecito ovvero aver procurato danno all'immagine dell'Ateneo (in quanto P.A. erogante un servizio pubblico) tale da ingenerare discredito nella generalità dei cittadini, negli utenti – anche potenziali – e nelle loro famiglie;
 - b. gravi e ripetute inosservanze di uno o più doveri di cui all'art. 8 del Regolamento;
 - c. introduzione nella Residenza di sostanze nocive o infiammabili di uso non domestico;
 - d. mancato utilizzo del proprio posto;
 - e. mancata esibizione del certificato medico entro i dieci giorni successivi alla richiesta;
 - f. in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria (multa) entro i termini previsti;
 - g. aver cumulato due sanzioni pecuniarie per la stessa violazione nel medesimo anno accademico.L'Ospite al quale sia stato revocato il posto letto per una delle motivazioni sopra elencate, perde la possibilità di presentare domanda di alloggio per l'anno accademico successivo.

- 4. I provvedimenti del Rettore (e del Dirigente capo convivenza ove delegato dal Rettore) sono definitivi e inoppugnabili.
- 5. Qualora sia segnalato un danno a beni di proprietà dell'Ateneo o alla struttura vera e propria e non sia inizialmente possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli Ospiti della camera o della struttura ritenuti solidalmente responsabili di quanto avvenuto.
- 6. Il procedimento si conclude entro e non oltre 30 giorni dalla data della segnalazione.

Art. 21 - Sospensione Cautelare

- 1. In presenza di grave fatto, qualora sia ravvisata l'opportunità di allontanare l'Ospite dalla struttura abitativa, lo stesso può essere sospeso dai benefici anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare. La sospensione cautelare è disposta dal Dirigente Capo convivenza della struttura. L'Ospite che, successivamente, risulti estraneo ad ogni addebito ha diritto alla reintegrazione nei benefici.

Art. 22 - Decadenza dal beneficio dell'alloggio

- 1. L'Ospite decade dal beneficio dell'alloggio nei seguenti casi:
 - a. conseguimento del titolo di studio;
 - b. trasferimento ad altra Università;
 - c. rinuncia al proseguimento degli studi;
 - d. rinuncia definitiva al posto letto.

L'Ospite è invitato a dare tempestiva e preventiva comunicazione scritta al OEA della struttura del verificarsi delle fattispecie di cui al punto precedente.



Art. 23 - Informativa sulla privacy degli Ospiti

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 l’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web di Ateneo al seguente link: <https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio>.

Art. 24 - Informativa sull'applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione

1. L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>. Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it.

Art. 25 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme previste dal Bando di concorso annuale di Ateneo, alla normativa regionale sul diritto allo studio ed alle disposizioni di Leggi di P.S..